

## **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione in Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra della Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana, ai sensi dell'art. 2501-quinquies codice civile.**

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501-quinquies cod. civ. approvata nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2021, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

### **Aspetti giuridici dell'operazione**

L'aggregazione sarà realizzata mediante incorporazione di Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana (la "**Banca Incorporanda**") in Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra (la "**Banca Incorporante**").

A seguito della fusione, la Banca Incorporante assumerà la nuova denominazione "**Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa**" in forma abbreviata "**Cassa di Trento**".

La Banca Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto di fusione, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla Banca Incorporanda.

Ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della Banca Incorporante.

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le banche, compatibilmente con le tempistiche normative, stimano che la fusione possa avere efficacia giuridica a partire dal 1° aprile 2022.

### **1. Aspetti contabili dell'operazione**

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto, le banche hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2022.

### **2. Aspetti tributari dell'operazione**

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti.

In particolare, in capo alla Banca Incorporata, il trasferimento del proprio patrimonio alla Banca Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

### 3. Il profilo economico dell'operazione

L'obiettivo fondante del progetto di aggregazione è quello di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali - del settore, in generale, e del Movimento del Credito Cooperativo in particolare - impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce dell'assetto del Gruppo Bancario Cooperativo.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- perseguire più efficacemente la mission di una Cooperativa di Credito sancita dai principi e valori che ne ispirano l'agire, contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nello Statuto Sociale;
- unire i territori, complementari e non sovrapposti operativamente, in un'ottica da un lato di maggiore presidio dell'intero mercato di riferimento, dall'altro di proporre occasioni di sviluppo e consentendo nel contempo una maggiore diversificazione per settori economici;
- affrontare in maniera più adeguata le grandi sfide che connotano l'attuale contesto di riferimento, quali il persistere della crisi pandemica da Covid-19 e i profondi suoi impatti sul quadro macroeconomico, l'incertezza degli operatori, gli effetti sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l'evoluzione della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali;
- adempiere efficacemente e con competenza a tutti gli adempimenti imposti dalla normativa, sempre maggiori, complessi e stringenti;
- fronteggiare in maniera più adeguata i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che, grazie alla disponibilità di risorse adeguate e specialistiche, potranno, ottimizzando la struttura organizzativa, presidiare al meglio le evoluzioni normative e di mercato contribuendo a garantire la sana e prudente gestione;
- liberare risorse da destinare all'attività di sviluppo commerciale anche attraverso una revisione progressiva del modello distributivo; potenziare la rete commerciale significa soprattutto destinare professionalità adeguate, reperibili internamente o esternamente, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale e alla clientela, garantendo, oltre alla continuità della relazione, margini reddituali adeguati;
- confermare e rafforzare il ruolo di interlocutore di riferimento di partner sia privati che pubblici sui territori di competenza;
- ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie all'integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare benefici in termini di riduzione dei costi operativi.

Il modello di business, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in surplus e operatori in deficit e sullo sviluppo dei servizi

bancari, finanziari e assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e contraddistinguerà l'azione della nuova Banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio/rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza.

In particolare, per la componente degli impieghi si prevede:

- il consolidamento del posizionamento competitivo nei settori tradizionali delle famiglie e delle piccole e medie imprese, proseguendo nella politica di frazionamento dei rischi;
- la possibilità di sviluppare la componente corporate, sia pur con estrema attenzione alla qualità dei prenditori e al rapporto rischio/rendimento, potendo contare su un'ampia diversificazione degli ambiti e dei settori produttivi;
- la possibilità di sfruttare un plafond da destinare a impieghi fuori zona maggiormente capiente rispetto alle realtà distinte.

Nel comparto della raccolta diretta, alla luce delle situazioni di partenza delle Banche, si prevede un graduale percorso di convergenza nelle politiche di funding sia a breve che a medio termine, in linea con le strategie della Capogruppo; sempre più rilevanza e peso nelle strategie aziendali assumerà l'attività di prestazione qualificata di servizi consulenziali a imprese e famiglie per lo sviluppo di componenti commissionali nei comparti della finanza aziendale, della bancassicurazione, degli incassi e pagamenti e della gestione dei patrimoni.

Il potenziale di crescita dei margini dalla gestione del risparmio e dalla bancassicurazione è rilevante, e favorito dalla componente relazionale e di percezione positiva del Credito Cooperativo. Si prevede di rinforzare gli investimenti nelle competenze del personale, creando figure dedicate, rafforzando le competenze professionali dei collaboratori e migliorando ulteriormente i processi di lavoro, anche con riferimento all'acquisizione di nuovi clienti.

#### **4. Situazione patrimoniale di fusione**

Come previsto dall'art. 2501-*quater* del codice civile, la situazione patrimoniale ai fini della fusione sarà costituita dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30/09/2021.

#### **5. Il rapporto di cambio**

Il rapporto di cambio delle azioni delle Banche viene determinato alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti. Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio. Tale scelta è motivata dal fatto che:

- a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche;
- b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio cooperatore.

In ragione di ciò, tenuto conto che il capitale sociale:

- i) della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 2,58, e
- ii) della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di euro 2,58, ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verrà assegnata 1 (una) azione di nuova emissione del valore nominale di euro 2,58 della Banca Incorporante.

Eventuali resti saranno appostati in una riserva per sovrapprezzo di emissione azioni nominativa, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio, ai fini della restituzione del corrispondente importo, unitamente al valore nominale delle azioni possedute, in caso di scioglimento del rapporto sociale. Non sono quindi previsti conguagli in denaro.

## 6. Statuto Sociale

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito evidenziate.

**Articolo 1 – Denominazione. Scopo Mutualistico.** La disposizione è stata integrata con la nuova denominazione della Banca e richiamando i riferimenti alla Fusione per incorporazione della Banca Incorporanda.

**Articolo 26 – Convocazione dell'assemblea.** È stato tolto il riferimento alla pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "Il Trentino" in quanto testata non più esistente.

**Articolo 56 – Disposizioni transitorie.** L'articolo viene modificato per riflettere un nuovo periodo transitorio e per conformarsi agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda, con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, alla data di efficacia della Fusione e per il periodo transitorio, unitamente al Collegio Sindacale.

Lo Statuto, così modificato e integrato, sarà adottato dall'assemblea straordinaria della Banca Incorporante chiamata a deliberare in ordine alla Fusione e sarà vigente a partire dalla data di efficacia della stessa.

## 7. Trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di soci

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle due società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.